



COMUNE DI RUFFANO

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA FIGURA DEL GARANTE DELLA DISABILITA'

Approvato con deliberazione del C. C. 13 dell' 08/07/2025

Articolo 1

Istituzione del Garante per la disabilità

1. Presso il Comune di Ruffano, in osservanza della Convenzione ONU delle persone con disabilità recepita dalla Legge n. 18 del 3 marzo 2009, è istituito il “Garante per le disabilità”, di seguito denominato Garante.

Art. 2

Caratteristiche e destinatari

1. La figura del Garante opera in piena autonomia politica ed amministrativa, è un organo unipersonale nominato dal Sindaco con proprio provvedimento allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali ed al fine di dare pari dignità e opportunità alle persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale ed il miglioramento dell'autonomia personale.

2. L'incarico ha carattere “onorario” ed è quindi svolto a titolo gratuito.

3. Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime.

Articolo 3

Ambito di azione del Garante

1. Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di:

a) tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali;

b) enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza;

c) Consorzi e società cui il Comune di Ruffano, a qualsiasi titolo, partecipi;

d) tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

2. Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso. Tali soggetti potranno richiedere l'interessamento del Garante per quesiti riguardanti la propria attività.

3. Possono rivolgersi al Garante:

a) tutti coloro che, residenti o aventi stabile dimora nel Comune di Ruffano, versano in

condizioni di disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104 del 3 febbraio 1992 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine;

b) i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, i caregiver, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto a);

c) le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Articolo 4

Nomina e Requisiti

1. Il Garante è nominato dal Sindaco, a seguito di avviso pubblico, con proprio provvedimento ed è scelto tra persone che operano nel territorio comunale e che offrono garanzia di lealtà, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità e/o competenze giuridiche dimostrabili a seguito di presentazione di idonei curricula personali.

2. I candidati proposti devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, nonché una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse.

È nominabile nel ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali;

b) dia ampia garanzia di indipendenza;

c) non sia membro del Consiglio Regionale, del Consiglio Comunale, della Direzione Aziendale, delle Aziende Sanitarie Locali;

d) non sia dipendente del Comune di Ruffano, né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né sia amministratore di enti, società e imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune di Ruffano da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

e) è esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al quarto grado di amministratori comunali. La nomina a GARANTE è altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Può presentare la nomina anche il caregiver familiare, ovvero colui o colei che presta cura e assistenza quotidiana ad un parente disabile o affetto da patologie particolarmente gravi e invalidanti.

Non può essere nominato Garante colui che presenta carichi pendenti o che ha riportato condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interesse con la funzione.

Il Garante non dovrà ricoprire incarichi o ruoli dirigenziali all'interno di partiti politici o movimenti civici.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla legge.

Il punteggio, per valutare la candidatura per la nomina e selezionare il nominativo verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

Criterio	Descrizione	Punteggio massimo
1. Titolo di studio pertinente	Laurea coerente con il ruolo (giuridico, psicologico, sociale, sanitario, ecc.)	10
2. Esperienza nel campo della disabilità	Lavoro/attività professionale diretta nel settore	30
3. Esperienze di advocacy o rappresentanza	Partecipazione attiva in associazioni o tavoli istituzionali	20
4. Motivazione e visione del ruolo	Coerenza, impegno civico, consapevolezza del ruolo	20
5. Esperienze personali o familiari di disabilità (*)	Esperienza diretta nel contesto della disabilità	20
Totale		100

Articolo 5

Durata

1. L'incarico di Garante per la disabilità ha durata di tre anni.
2. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento con provvedimento formale del Sindaco, previo parere del Segretario Generale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

Articolo 6

Trattamento economico

1. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.

Articolo 7

Funzioni

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla seguente normativa specifica, inerente i diritti delle persone con disabilità a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale:

Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;

Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;

Legge 5 Febbraio 1992, n.104.

D.Lgs 5 febbraio 2024, n. 20

Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità ed esercita moltissime funzioni, tra cui:

- vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
- contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2;
- promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità;
- svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e/o di barriere fisiche o di altro genere che limitino l'accessibilità a luoghi o la partecipazione ad eventi di cittadini con disabilità.
- formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;

- definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole.

Articolo 8

Raccordo fra organi e uffici

1. Il Garante si rapporta con l'ufficio Servizi Sociali e con gli organi politici di vertice dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qual volta lo ritenga opportuno, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni.
2. Al fine di informare sul livello di inclusione delle persone con disabilità realizzato nel territorio comunale e sulle problematiche rilevate, il Garante:
 - a) riferisce, quando richiesto ed almeno una volta all'anno, agli organi politici dell'ente (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) sull'attività svolta;
 - b) relaziona, anche in seguito a richieste specifiche, informando sulle attività svolte e sulle iniziative assunte.

Articolo 9

Ascolto, informazione, orientamento e tutela delle persone con disabilità

1. Il Garante agevola i rapporti fra cittadinanza, Uffici e Organi dell'Amministrazione.
2. A tal fine il Garante, a titolo esemplificativo:
 - ascolta e raccoglie le istanze delle persone di cui all'art. 3 comma 3 relative a disfunzioni o anomalie nei servizi offerti, o a episodi discriminatori basati sulla disabilità avvenuti nel territorio comunale;
 - inoltra le richieste agli uffici competenti affinché provvedano a rimuovere, ove possibile, le barriere architettoniche o qualunque altro ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 10

Attività a supporto dell'Amministrazione

1. Il Garante collabora con l'Amministrazione al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa e, soprattutto, al fine di permettere alla medesima di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie.
2. Per questo il Garante:

- a) rivolge ai responsabili degli enti di cui all'art. 3 comma 1 raccomandazioni e suggerimenti al fine di una migliore organizzazione dei servizi resi alle persone con disabilità;
- b) segnala con urgenza al Sindaco e all'Assessore comunale competente in materia, in caso di gravi violazioni della normativa comprese le disposizioni di cui alla Legge 1 marzo 2006 n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);
- c) esprime pareri e formula proposte agli organi comunali in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità.

Articolo 11

Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva

1. Il Garante può promuovere azioni informative e formative quali:

- a) ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;
- b) attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- c) forme di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino disabile e le amministrazioni pubbliche sia dei servizi erogati da queste ultime.

Articolo 12

Attività di verifica e controllo

Nell'esercizio delle funzioni assegnate, il Garante può:

- a) accedere agli Uffici e Servizi del Comune e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza delle barriere architettoniche;
- b) richiedere per scritto, agli Uffici e Servizi di cui al precedente punto a), notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati sensibili;
- c) controllare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, discriminazione, violenza e abuso, ai

sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Articolo 13

Funzione consultiva presso il Servizio di Protezione Civile

del Comune di Ruffano

Il Garante può essere consultato dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Ruffano ed esprimere pareri non vincolanti in merito alla stesura di piano di protezione civile che possa interessare i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 14

Abbattimento barriere architettoniche

Il Garante è competente sulle tematiche inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche, in tal senso:

- a) vigila sull'esistenza di barriere architettoniche nel territorio comunale, proponendo azioni, anche specifiche, sull'eliminazione di quelle esistenti;
- b) segnala ai Dirigenti e ai servizi comunali competenti l'inosservanza delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) collabora, nei limiti delle proprie competenze, con gli uffici comunali competenti, alla stesura degli strumenti di programmazione inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche ed all'accessibilità;
- d) collabora con gli uffici comunali competenti, alla conclusione di protocolli d'intesa ed operativi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per migliorare il livello di accessibilità e di vivibilità della città per le persone con disabilità.

Articolo 15

Struttura di supporto

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente regolamento, il Garante può avvalersi degli uffici dell'Ente, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

Articolo 16

Trasparenza e Privacy

1. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare la cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti. La relazione annuale è pubblicata in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.

3. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i quindici giorni della sua pubblicazione ad avvenuta esecutività della Delibera di Approvazione.